



PATTO D'INTEGRITÀ

Relativo alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici

L'Università degli Studi di Firenze _____
nella persona di _____
in qualità di _____
e la società _____
con sede legale in _____
indirizzo _____ n. _____
codice fiscale _____
partita IVA _____
rappresentata da _____
in qualità di _____
in relazione alla procedura _____
CIG _____

Convengono quanto segue

Art. 1 Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico si impegna:

- ad uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- a segnalare all'Università degli Studi di Firenze qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze;
- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto d'integrità



e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;

- a segnalare situazioni di conflitto d'interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Università degli Studi di Firenze;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. In caso contrario l'Università degli Studi di Firenze disporrà l'immediata esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara;
- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.

I suddetti obblighi, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'operatore economico con il quale l'Università degli Studi di Firenze ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Art. 2 Obblighi dell'Università degli Studi di Firenze

L'Università degli Studi di Firenze si impegna

- a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti – a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto – in caso di violazione di detti principi e qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dall'Università degli Studi di Firenze nella propria regolamentazione;
- qualora riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, ad aprire un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.
- ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp". La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.



Art. 3 Sanzioni

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati nell'art. 1 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'operatore economico medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:

- 1) esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;
- 2) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- 3) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per l'Autorità di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Art. 4 Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'Università degli Studi di Firenze e i concorrenti sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Firenze.

Luogo e data _____

Per l'Università degli Studi di Firenze

Il Dirigente _____

Luogo e data _____

Per l'impresa concorrente

Il legale rappresentante _____